



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandine 7, 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P. IVA 01527290330 www.ambienterosa.net

INDUMENTI USATI

Cassazione penale sez. III - 05/03/2014 (ud. 05/03/2014 , dep.18/04/2014) Numero: 17301

Lo stato in cui gli oggetti sono stati rinvenuti permette di ritenere che essi non siano stati sottoposti alle operazioni di selezione ed igienizzazione prescritte dal D.M. 5 febbraio 1998, in quanto la marchiata omissione nella **cernita** rende evidente l'attività illecita con riguardo agli indumenti usati, da qualificarsi **rifiuti**.

ECCO LA SENTENZA INTEGRALE :

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente -
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 70/2013 TRIB. LIBERTA' di TRANI, del 27/09/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA

sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto;

Udito il difensore Avv. Esposito Marco, per il C., il quale ha concluso riportandosi al ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 10/8/2012, disponeva il sequestro preventivo di n. 196 colli di balle compresse di indumenti usati, con destinazione Tunisia, ravvisando a carico di C.A., legale rappresentante della Cannone s.r.l., l'ipotesi di reato D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, comma 1, lett. a), artt. 258 e 259, per avere effettuato la raccolta di indumenti usati, omettendo di eseguire la **cernita**, la selezione per specie, nonché la igienizzazione; lo stesso C. veniva indagato per il reato ex art. 483 cod. pen., perchè, al fine di commettere il reato predetto, attestava falsamente che le merci in questione erano state recuperate in conformità alla normativa vigente.

Il Gip presso il Tribunale di Trani, a cui erano stati trasmessi gli atti per competenza territoriale, decidendo sulla istanza di dissequestro della merce, avanzata nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 5/7/2013, ha confermato il mantenimento della misura in atto.

Il Tribunale di Trani, chiamato a pronunciarsi sull'appello interposto dalla difesa del C., con ordinanza del 27/9/2013, ha rigettato il gravame.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

-erronea valutazione circa la sussistenza di finalità preventive e violazione dei principi di proporzione e adeguatezza, in quanto il decidente risponde con una formula di stile alle censure avanzate con l'appello sia in ordine alla eccepta insussistenza del periculum in mora, che alla rispondenza dello strumento cautelare utilizzato ad effettive finalità preventive;

- omessa pronuncia circa la contestata idoneità della motivazione del provvedimento del Gip, peraltro, illegittimamente integrato dal Tribunale del riesame;

- violazione degli artt. 369 e 369 bis c.p.p., in dipendenza dell'omessa notificazione all'indagato della informazione di garanzia;

- violazione dei principi in materia di prova, non ravvisandosi elementi a confutazione dell'impianto accusatorio in punto di sussistenza del fumus del reato contestato;

- vizio di motivazione in relazione alla ravvisabilità della violazione contestata e mancato riscontro ai motivi di appello, non avendo il decidente considerato che il C. è in possesso di tutti i titoli idonei alla attività di recupero della merce in esame, assoggettata, peraltro, ad un processo di ozonizzazione, così da renderla sterile e pulita;

-trattasi nella specie di materia prima secondaria, D.Lgs. n. 205 del 2010, ex art. 184 ter, per cui gli abiti dismessi non avrebbero dovuto e potuto essere considerati quali **rifiuti**, con conseguente esclusione della fattispecie di reato ipotizzata.

- **Diritto**

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perchè basato su motivi che, al di là della loro qualificazione formale, hanno per oggetto esclusivamente la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e non sono, perciò, riconducibili alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325 c.p.p., comma 1: il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa del quadro probatorio e a ribadire una serie di circostanze ritenute tanto pacifiche, quanto del tutto irrilevanti dallo stesso Tribunale.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente nel rigettare l'appello proposto nell'interesse del C..

Preliminarmente, a giusta ragione, il Tribunale ha rilevato come il provvedimento, con cui il Gip aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo, fosse incensurabile sotto il profilo dell'obbligo di motivazione, in quanto il richiamo per relationem al contenuto della nota dell'Agenzia delle Dogane del 5/6/2013, essendo questo un atto conosciuto o conoscibile dalla difesa, permette di considerare esaustivamente ottemperato da parte del decidente il predetto obbligo (Cass. 12/2/2002, Soriano; Cass. 12/1/2000, Schinco).

Quanto alla sussistenza del fumus, il giudice di merito, richiamandosi alla citata nota del 5/6/2013, evidenzia che in data 27/7/2012 la Cannone s.r.l. ha presentato alla Dogana di Salerno dichiarazione di esportazione di n. 1 articolo relativo a 196 colli di "indumenti usati", laddove, invece, nel corso della verifica fisica parziale della merce, gli agenti hanno appurato la presenza, in commistione con abiti usati, anche di libri, giocattoli usati, piccoli elettrodomestici, scheda telefonica, tappi in plastica, peluche, contenitore in latta per bottiglie, carta e pezzi di plastica; di tal che, a giusta ragione, ha ravvisato nella merce riscontrata le caratteristiche del "rifiuto", e ciò a prescindere dalle autorizzazioni in possesso della predetta società.

Peraltro, lo stato in cui gli oggetti sono stati rinvenuti permette di ritenere che essi non siano stati sottoposti alle operazioni di selezione ed igienizzazione prescritte dal D.M. 5 febbraio 1998, in quanto la marchiata omissione nella **cernita** rende evidente l'attività illecita con riguardo agli abiti usati, da qualificarsi **rifiuti**.

In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente giustificato il mantenimento del sequestro al fine di evitare il pericolo che la merce in questione possa essere alterata, distrutta o rimessa in circolazione; nè ha ritenuto possibile un riaffidamento degli abiti de quibus al C. per ulteriori operazioni da eseguirsi a sua cura, vista la inaffidabilità personale dimostrata da costui ed attesa la destinazione a confisca.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il C. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, altresì, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

- **PQM**

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014